

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. 4918/2021

N. verbale: 24

N. delibera: 66

dd. 15 luglio 2021

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 15 luglio 2021 alle ore 13.06 con la presenza dei signori:

1) Chiara AGLIALORO	P	4) Simonetta VISINTIN	P
2) Matteo NOVACCHI	P	5) Marco VITTORI	P
3) Alessandra VISINTIN	P		

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI

Assiste il Segretario Comunale Mauro PIZZI

Proponente

Area: Tecnica

Ufficio: Urbanistica

OGGETTO: Variante n. 1 al P.R.G.C. - Procedimento di esclusione dal procedimento VAS

RELAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Sagrado è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) adeguato alle indicazioni del Piano Urbanistico Regionale e alle disposizioni della L.R. n. 19/2009, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 19/12/2016 integrata con D.C. n. 4 del 5/03/2017 divenuto esecutivo con DPGR n. 0129/Pres dd12/06/2017 pubblicato sul BUR n. 26 del 28giugno 2017
- che a distanza di circa due anni dalla definitiva approvazione della variante generale al PRGC che si configura come “NUOVO PIANO REGOLATORTE GENERALE COMUNALE” a seguito di alcune richieste di variante presentate da privati cittadini e da una segnalazione avanzata dall’Ufficio Tecnico, l’amministrazione Comunale ha avviato la procedura per la predisposizione della variante n° 1 al PRGC.
- la variante riguarda tre specifici punti e nello specifico:
 - modifica della destinazione d’uso di una piccola porzione di area nella frazione di San Martino del Carso.
 - la modifica normativa riguardante le categorie d’intervento per un fabbricato ricompreso all’interno della zona omogenea A0 nel capoluogo.
- la presente variante non coinvolge il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis della Legge 5/2007 in quanto lo strumento urbanistico vigente è dotato di piano struttura, la variante stessa rispetta gli obiettivi e le strategie definite al capitolo 7.3.2- Sistema degli insediamenti della “Relazione” allegata al piano approvato.

Richiamata la legislazione vigente in materia di V.A.S., costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 e dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii;

Rilevato che la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni “*Piano o Programma*” che abbia effetti significativi sull’ambiente, e segnatamente quelli “... *elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*” siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);

Che la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l’obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati Piani e Programmi;

Che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che “... *la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica ...*”;

Che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all’articolo 6 comma 3, prevede come “...*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità*

competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ...”;

Che l'articolo 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di “... *un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...*”;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Che con successiva L.R. 16/08 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

La medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come “...*Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...*”;

Visto il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e L.R. 11/2005 di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (VAS) dal tecnico incaricato ing. Antonio Nonino in cui si evidenzia come “*sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla variante in questione, si ritiene che le previsioni introdotte con la variante n. 1 al Piano Regolatore vigente non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica*”.

Ritenuto comunque, anche se il Rapporto Preliminare citato ha previsto l'esclusione dalla procedura VAS, di individuare i soggetti competenti in materia ambientale per l'invio degli atti e successiva espressione di parere di competenza se dovuto su valutazione degli stessi enti;

Considerato che:

- la Variante n. 1 al PRGC non coinvolge il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis della Legge 5/2007 in quanto lo strumento urbanistico vigente è dotato di piano struttura, la variante stessa rispetta gli obiettivi e le strategie definite al capitolo 7.3.2-Sistema degli insediamenti della “Relazione” allegata al piano approvato.

- ai sensi dell’art. 6, comma 3 del sopracitato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 16/2008 sono considerate “piccole aree a livello locale”: le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);
- la Variante n. 1 ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. è considerata “variante di livello comunale” e quindi può essere ricompresa nella casistica delle varianti di cui dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 16/2008, ovvero piccole aree a livello locale;
- ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 16/2008 *“Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale [...], l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente”*;
- ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1 il proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico mentre l’autorità competente è la Giunta comunale;

Dato atto pertanto, che compete alla Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, la valutazione degli eventuali effetti significativi sull’ambiente della variante sopra richiamata, precisando che la successiva approvazione in sede consiliare sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell’operato di questa Giunta comunale;

Ritenuto di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale:

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)
- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Arpa Fvg
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali

Visti gli elaborati costituenti la Variante n. 1 al P.R.G.C. predisposti e firmati su incarico dell’Ufficio Tecnico Comunale di Sagrado dall’ing. Antonio Nonino iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine al n. 1186 di posizione;

Visto l’elaborato “Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006” redatto dall’ing. Antonio Nonino e allegato alla presente, in cui si conclude che *“(…) In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l’assenza di effetti significativi sull’ambiente, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si propone l’esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 – 18 del D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e ss.mm.ii.”*;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, in particolare l’articolo 6 “Oggetto della disciplina”, nonché l’articolo 12 “Verifica di assoggettabilità”;

Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, contenente “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Accertato che la materia in deliberazione rientra nella effettiva competenza della Giunta Comunale e che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i presupposti di fatto che legittimano il ricorso ad una tale deliberazione;

s i p r o p o n e

1. di condividere e fare propri i contenuti del “Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006” redatto dall’ing. Antonio Nonino e facente parte integrante della presente deliberazione, relativamente agli effetti significativi sull’ambiente che potrebbero derivare dall’approvazione della “Variante n. 1 al P.R.G.C.”;
2. di stabilire, per le motivazioni in premessa specificate, sulla scorta delle conclusioni contenute nell’elaborato sopraccitato, l’esclusione della “Variante n. 1 al P.R.G.C.” dall’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 - 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. di individuare, anche se il Rapporto Preliminare citato ha previsto l’esclusione dalla procedura VAS, i soggetti competenti in materia ambientale per l’invio degli atti e successiva espressione di parere di competenza:
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)
 - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia – Arpa Fvg
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali
4. di prendere atto che se i pareri degli enti ambientali proposti siano discordanti dal Rapporto Preliminare di assoggettabilità alla VAS il procedimento dovrà essere sospeso e riattivato con la procedura di cui al D.Lgs. 152/2006;
5. di stabilire che il successivo esame della Variante urbanistica in sede consiliare sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell’operato di questa Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione voluto dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non condivisione da parte dello stesso Consiglio, sarà possibile effettuare la eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
6. di disporre che il presente provvedimento di esclusione dall’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sia reso pubblico – successivamente all’espressione del parere degli enti ambientali individuati - mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Sagrado, nonché all’albo comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. allo scopo di consentire in tempi rapidi l’adozione della variante in Consiglio Comunale.

Gli Assessori S.Visintin e Agliadoro si connettono da remoto in videoconferenza con gli altri componenti della Giunta ed il Segretario comunale, presenti presso la sede municipale, mediante l'utilizzo di applicazione telefonica, secondo le modalità definite da apposito decreto sindacale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, la cui applicabilità è stata confermata e prorogata da ultimo dal D.L. 52/2021.

Il Segretario comunale illustra il contenuto della proposta di deliberazione, tenuto conto della procedura prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006.

Si passa alla votazione.

A seguito dell'esame e della votazione della proposta di deliberazione, l'Assessore Agliadoro termina la partecipazione alla seduta odierna della Giunta comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Sentito il Segretario comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, "L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata, ad esclusione dei punti 2 e 6 della parte dispositiva, in ragione di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.

Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Sindaco-Presidente**
Marco VITTORI*

***Il Segretario Comunale**
Mauro PIZZI*